

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA**  
**RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO**  
**ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92**

La Dott.ssa **Sipione Sandra**, nata a Noto l'8.10.1969 (c.f. SPNSDR69R48F943Z), rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Manenti (MNNFDN77B23H163Z – Fax 0932 1856877 – PEC [ferdinando.manenti@avvocatimodica.legalmail.it](mailto:ferdinando.manenti@avvocatimodica.legalmail.it)), giusta procura speciale in calce al presente atto, e domiciliata presso il suo studio in Ragusa alla via Dante Alighieri n.11/A

**CONTRO**

**Il Comune di Ragusa**, in persona del Sindaco pro tempore, Palazzo di Città, Ragusa  
**per l'annullamento**

dell'avviso di accertamento d'ufficio imposta municipale propria anno 2013, provvedimento n.5169 del 04.09.2018, notificato a mezzo posta in data 2.10.2018, con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 1.412,20, di cui

- euro 1.055,00 a titolo di tributo omesso;
- euro 316,50 a titolo di sanzioni;
- euro 27,80 a titolo di interessi;
- euro 12,90 a titolo di spese di notifica;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Dott.ssa Sipione Sandra, ut supra rappresentata e difesa

**R I C O R R E**

Avverso l'avviso di accertamento d'ufficio imposta municipale propria anno 2013, provvedimento n.5169 del 04.09.2018 (All. 1) emesso dal Comune di Ragusa, per i seguenti motivi:

**DIRITTO**

**Inesistenza della notifica dell'atto impugnato.**

L'atto notificato alla ricorrente denominato avviso di accertamento, è stato consegnato privo di timbro o qualunque segno di congiunzione tra la relata ed i singoli fogli e privo di timbro di congiunzione tra i singoli fogli costituenti l'atto di accertamento; privo infine (relata e avviso) almeno dell'indicazione del numero di pagine di cui lo stesso è composto.

Il sopra indicato vizio rende impossibile per l'odierna ricorrente conoscere con esattezza quale sia effettivamente l'atto impugnabile e ciò al fine di contestarne

compiutamente il suo esatto contenuto.

Lo stesso dicasi per la circostanza che l'atto impugnato risulta privo di alcuna attestazione di conformità all'originale e tale ultimo vizio rende inesistente l'atto notificato in quanto se ne disconosce formalmente la sua conformità all'originale.

In sostanza la ricorrente ritiene che sia stato leso il proprio diritto costituzionale alla difesa non avendo, lo stesso, la certezza giuridica che l'atto corrisponda ad un atto emesso effettivamente dalla Pubblica amministrazione e che comunque tale atto corrisponda, nel suo complesso, nella sua esatta consistenza e per numero di pagine, a quello che la Pubblica amministrazione gli avrebbe voluto notificare.

Per tale dirimente ragione l'odierna ricorrente ritiene che la notifica dell'atto comunicato risulti inesistente e che parimenti l'atto notificato risulti inesistente e ne chiede la conseguenziale declaratoria nel presente giudizio.

**Inesistenza della notifica per impossibilità di identificare il soggetto che ha eseguito la notifica.**

Dalla semplice lettura della relata di notifica emerge il grave vizio di cui la stessa risulta affetta, non essendo possibile identificare in alcun modo il soggetto che ha compiuto la notifica, e il relativo potere.

Risultando del tutto omessa l'indicazione del nome e del cognome, l'odierna ricorrente ritiene che l'adita Commissione Provinciale dovrà certamente dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica e conseguenzialmente dell'atto impugnato, non potendosi in alcun modo verificare se il soggetto che ha materialmente proceduto alla operazioni di notifica sia effettivamente abilitato ad effettuarle.

**Avviso emesso senza contraddittorio endoprocedimentale.**

E' principio consolidato che l'Ente impositore sia gravato di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto.

Nell'ordinamento europeo l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale costituisce, nell'ambito del procedimento amministrativo e tributario, un principio fondamentale, espressivo del diritto di difesa, trovando la propria fonte normativa

nell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, rubricato come "diritto ad una buona amministrazione"

Tale garanzia comporta, da un lato, "il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio"; dall'altro, "l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni" (art. 41 cit.).

La Corte di Giustizia ha precisato che il principio in parola deve trovare applicazione ogniqualvolta l'Amministrazione finanziaria si proponga di adottare un provvedimento lesivo per il contribuente, in modo tale che quest'ultimo, pena la caducazione del provvedimento stesso, sia posto preventivamente nella condizione di far valere le proprie osservazioni, in ordine agli elementi sui quali l'Ufficio intende fondare la propria decisione( Corte di Giustizia, 3 luglio 2014, in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International logistics BV e DatemaHellman Worldwide logistics BV.) Nell'ordinamento unionale, pertanto, il principio del contraddittorio in ambito tributario prescinde dalla natura del tributo.

Allo stesso modo, la recentissima Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, riconosce la sussistenza di un principio generalizzato di contraddittorio, affermando: «non può trascurarsi di considerare che la valorizzazione del contraddittorio, quale mezzo di tutela delle ragioni del contribuente e strumento di garanzia del "giusto procedimento", è una tendenza chiara e riconoscibile dell'ordinamento tributario. Anche la Corte di Giustizia ha elevato il contraddittorio a principio generale del diritto comunitario, sancendone la doverosa applicazione ogni volta che l'amministrazione si proponga di adottare un atto lesivo o modificativo della sfera giuridica del destinatario (sentenze 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics e 18 dicembre 2008, causa n. C-349/07, Sopropè) e tale principio, dotato di forza espansiva, può oramai dirsi immanente anche all'ordinamento tributario nazionale».

Anche la giurisprudenza nazionale (SS.UU. Cass., 29 luglio 2013, n. 18184,) ha riconosciuto l'immanenza del principio del contraddittorio endoprocedimentale nel

nostro ordinamento amministrativo e tributario (art. 7, L. 241/1990, principi europei e artt. 5, 6, 7, 10, comma 1 e 12, commi 2 e 7, dello Statuto del Contribuente).

Nel caso in esame ,non vi è traccia di un contraddittorio preventivo alla emissione dell'atto di accertamento impugnato, con conseguente palese illegittimità di quest'ultimo atto.

### **Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza della sottoscrizione**

L'art. 42 DPR 600/73, che disciplina l'accertamento delle imposte dirette, richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione (sostituibile dalla indicazione a stampa come già precisato), del Capo dell'ufficio, ovvero del Direttore provinciale, o del funzionario della carriera direttiva da lui delegato.

Sulla scorta dell'art. 42, pertanto, condizione essenziale affinché l'avviso di accertamento acquisisca valore provvedimento ed esista giuridicamente come tale è che sia sottoscritto.

Nel caso che ci occupa non esiste prova della delega e/o attribuzione dei poteri di sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario e, pertanto, l'avviso è privo di validità. La prova del rispetto delle procedure di legge – nel quadro di giudizio sul rapporto fiscale quale è quello dinanzi al Giudice Tributario – compete infatti all'Amministrazione intimata e non al ricorrente.

Sul punto la giurisprudenza (cfr. Cassazione, sent. 18758/2014), richiede che la delega debba essere nominativa al fine di permettere di verificare se il delegato aveva il potere di sottoscrivere l'atto impugnato al momento dell'apposizione della firma e, comunque, e l'onere è a carico della P.A. (cfr. Cassazione nn. 12960/2017 e 22803/2015).

Inoltre deve essere esattamente individuato il contenuto della delega (poteri e funzioni).

### **Immobile sito in Ragusa c.da Magazzinazzi - Difetto di legittimazione passiva**

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, si rileva che ove l'Ente impositore avesse

avviato un iter accertativo corretto, avviando il contraddittorio preventivo con la contribuente, avrebbe verificato l'inesistenza del presupposto di imposta con riferimento all'immobile sito in c.da Magazzinazzi, foglio 172 p.la 477 sub 4, cat. 6, classe 4, per il quale viene richiesta la somma di euro 154,61.

Infatti, la sig.ra Sipione, come emerge dall'atto pubblico del 18.2.2009, rogato a notar Zichici in Ragusa, rep. 102632, racc. 10292 (doc.2), acquistava la proprietà della casa per civile abitazione sita in c.da Tribastone censito al NCEU del Comune di Ragusa al foglio 172, p.lle 477 sub 1 (cat. A/7, classe 3) e 477 sub. 2 (cat. C6 classe 3).

Quest'ultima particella rappresentava un vano garage di pertinenza dell'abitazione principale.

Con atto pubblico del 20.03.2012 rogato a notari Parrino in Ragusa, rep. 9.324, racc. 6.760 (doc.3), la sig.ra Sipione vendeva l'immobile adibito a casa per civile abitazione sita in c.da Tribastone in Ragusa, censita al NCEU del Comune di Ragusa al foglio 172, p.lle 477 sub.1 (cat. A/7 classe 3), e 477 sub. 3 (cat. C/6, classe 3).

Anche in questo caso viene descritto che l'immobile viene ceduto con il garage pertinenziale.

Come si evince, da ultimo, dalla visura catastale del 7.2.2017 (doc.4), nessun altro immobile viene individuato in capo alla ricorrente.

Appare, dunque, evidente che nessuna imposta possa essere richiesta in ordine all'immobile di c.da Magazzinazzi (*rectius* Tribastone), censito al foglio 172 p.la 477 sub. 4, cat. C/6, in quanto tale immobile costituiva la pertinenza della casa adibita a civile abitazione ceduta dalla ricorrente in data 20.3.2012.

La eventuale divergenza del "sub" è da imputare, evidentemente a variazioni catastali, che non incidono sulla carenza di legittimazione passiva in ordine a tale immobile, di cui la signora non risulta né proprietaria né ha alcun titolo legittimante l'assoggettamento alla imposta municipale propria.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

**CHIEDE**

che all'Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa adita

### **PIACCIA**

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

- Ritenere e dichiarare la illegittimità e/o nullità dell'avviso di accertamento d'ufficio imposta municipale propria anno 2013, provvedimento n.5169 del 04.09.2018;

- per l'effetto, dire che nulla è dovuto per le causali di cui in atti all'ente impositore;

- In subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva con riferimento all'immobile censito al foglio 172 p.lla 477 sub 4 NCEU Comune di Ragusa per i motivi in atti;

Con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore antistatario;

Si fa riserva di produrre ulteriori documenti e di presentazione di memorie all'esito del comportamento della controparte, e si allega il fascicolo di parte con i seguenti documenti: 1) accertamento d'ufficio imposta municipale propria anno 2013, provvedimento n.5169 del 04.09.2018; 2) atto pubblico del 18.2.2009; 3) atto pubblico del 20.3.2012; 4) visura catastale;

Si dichiara che il valore della presente controversia, ai fini del pagamento del contributo unificato è pari a € 1.055,00.

Salvis juribus.

Ragusa, 29.11.2018

Avv. Ferdinando Manenti

### **ISTANZA DI RECLAMO - MEDIAZIONE**

La Dott.ssa Sipione Sandra, come sopra rappresentata e difesa, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

### **CHIEDE**

che il Comune di Ragusa in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale di Ragusa, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore della lite ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: € 1.055,00.

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, possono essere eseguito al Fax 0932 1856877 o all'indirizzo PEC [ferdinando.manenti@avvocatimodica.legalmail.it](mailto:ferdinando.manenti@avvocatimodica.legalmail.it).

Salvis juribus.

Ragusa, 29.11.2018

Avv. Ferdinando Manenti